REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Tecnico e della Prevenzione

CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di estintori per gli uffici, per le strutture di servizio, per i cantieri forestali e per gli automezzi dell'Ente Foreste della Sardegna, per un valore presunto, messo a base dell'appalto, pari a euro 16.000,00 oltre IVA da applicare secondo le aliquote stabilite conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel elenco "allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti, oggetto della fornitura, dovranno corrispondere a quanto prescritto nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

L'intera fornitura si intende in lotto unico, non scindibile verranno escluse eventuali offerte parziali.

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte oltre a quanto espressamente consentito dagli atti di gara e/o offerte condizionate.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 2
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

Allegato A - Elenco e descrizione dell'oggetto dell'appalto

Allegato B - Modello per autocertificazione

Art. 3
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

a) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare, a pena di esclusione, e le modalità di presentazione, anch'esse a pena di esclusione, sono le seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "offerta economica", contenente appunto l'offerta economica riportante sia il costo complessivo per il quale l'impresa è disposta ad eseguire la fornitura e sia i costi unitari di tutti gli articoli offerti;

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante la compilazione del prestampato " allegato B ", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000;
- schede tecniche dettagliate di tutti i prodotti proposti;

b) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 22/01/2007; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

c) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE
Viale Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

d) L’offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana;

e) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione; sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 4
(Procedura e criteri di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 punto 3, e dell’art. 21 comma 1 del “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia” dell’Ente Forese della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 86 del 17/12/2003, e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 26 del 23/08/2004.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta formulata al costo più basso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D.827/24.

Art. 5
(Capacità dei concorrenti)

CAPACITÀ GIURIDICA

1) Iscrizioni: le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento di imprese, dovranno essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività attinente l’appalto. Le imprese residenti in stati membri dell'Unione Europea, o in paesi firmatari dell'accordo GATT, dovranno dichiarare di essere inscritte in analogo registro commerciale istituito presso il proprio stato di residenza.;

2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il Consiglio di Amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06.

   Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione analogica dell’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;

Art. 6
(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per giorni 180 dalla data di aggiudicazione.

Art. 7
(Cauzione definitiva)

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nelle forme e misure stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006

La cauzione può essere prestata mediante:

- deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali, intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 09100 Cagliari;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 8
(Seduta di gara)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 12.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

La Commissione procederà dapprima alla verifica della documentazione di gara e del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti per la partecipazione alla gara stessa. Procederà successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed alla aggiudicazione a favore dell'impresa che ha formulato l'offerta al costo più basso.

Nella medesima seduta, la Commissione provvederà a verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto richiesto nel capitolato di gara ed allegato A, e quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria (offerta economica e schede tecniche).

Art. 9
(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ovvero tramite lettera-contratto secondo l'uso del commercio, previo accertamento della costituzione della garanzia cauzionale, che dovrà avvenire, secondo le modalità indicate all'art. 7, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'esito della gara.

PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 10
(Luoghi e termini di esecuzione)

La consegna della fornitura dovrà essere eseguita entro 45 giorni naturali dalla data di stipula del contratto.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 del presente capitolato.

La consegna della fornitura dovrà essere eseguita a cura e spese dell'aggiudicatario presso i magazzini dei sei Servizi Territoriali dell'Ente in Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania e Lanusei.

Gli indirizzi esatti delle 6 sedi verranno forniti in sede di stipula del contratto.

Art. 11
(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei sei magazzini destinatari la cui esatta ubicazione verrà comunicata in sede contrattuale.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 12
(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati.

I pagamenti verranno effettuati in un unica soluzione al termine della consegna di tutti i prodotti, positivamente collaudati.

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi 60 gg dal collaudo.

Art. 13
(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 2% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 2% dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

PARTE IV
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 14
(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o espressi con la presentazione dell'offerta e verrà eseguito da personale dipendente dell'amministrazione.

Il collaudo verrà effettuato nei locali dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data di consegna.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Art. 15
(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;

2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei

prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

PARTE V
NORME FINALI

Art. 16
(Controversie)

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Cagliari

Art. 17
(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori.

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, secondo quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni.

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.

Art. 18
(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della L. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Dott. Antonio Casula